

Pubblicato il 10/11/2017

N. 04845/2017 REG.PROV.CAU.
N. 06289/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6289 del 2017, proposto da:

Grazia Fazio, Emanuela Lo Presti, Sergio Naccari, Emanuela Scibilia, rappresentati e difesi dagli avvocati Santi Delia C.F. DLESNT79H09F158V, Michele Bonetti C.F. BNTMHL76T24H501F, con domicilio eletto presso Santi Studio Delia E Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino N. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Manlio Sollazzo, Laura La Manna non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 7900/2017, del 5 luglio 2017, emessa dal Tar Lazio, Sez. III Bis che ha dichiarato il difetto di giurisdizione nel ricorso dei suindicati docenti (assunti con il piano straordinario di assunzione per l'anno scolastico 2015/ 2016 ai sensi del comma 95 lettera b) della l. 13 luglio 2015, n. 107 che, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 107/2015, erano iscritti nelle GAE) per l'annullamento dell'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, nella parte in cui avrebbe attribuito un minor punteggio al personale scolastico che ha prestato servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate rispetto ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie. – mcp.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Paola De Nuntis dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che, la questione controversa è stata decisa da questa Sezione in senso favorevole agli appellanti, con l'ordinanza n. 951 del 2017 pubblicata il 07/03/2017, che ha affermato non soltanto la giurisdizione del G.A. su caso analogo, ma anche che *“le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”*, e ciò nonostante in tale ordinanza si sia disattesa (almeno per la fase cautelare e limitatamente alla sommaria delibazione del *fumus* ivi svolta) l'asserita (esatta) equivalenza tra servizio pre-ruolo e servizio in ruolo.

Rilevato che pertanto l'appello, allo stato, pare presentare apprezzabili elementi di *fumus* e che la mancata valutazione del servizio pre-ruolo compromette l'attività didattica esercitata dall'appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6289/2017) e, per l'effetto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, accoglie l'istanza formulata in primo grado.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Oreste Mario Caputo

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO